



Anno XXXVI Suppl.
ordinario
N. 36/21 bis del
Agricoltore
Prealpino N.7-8
del 6 settembre 2021
Varese li 13 ottobre 2021

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile iugnodr.

Riccardo Speroni Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:

varese@confagricoltura.it_sito internet www.agriprealpi.it

NUMERO SPECIALE CHE NON SOSTITUISCE IL
FOGLIO AGGIORNAMENTI E NOTIZIE N. 37 CHE SARA'
INVIATO REGOLARMENTE IL 15 OTTOBRE
<u>Sommario</u>
Convocazione assemblea ordinaria di
Confagricoltura Varesepag 2
Luttopag. 2
Certificazione verde COVID 19 per i
lavoratori del settore privatopag 3

ASSEMBLEA GENERALE

CONFAGRICOLTURA VARESE

Cara Associata, Egregio Associato,

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della <u>74^a Assemblea Generale Ordinaria di</u> <u>Confagricoltura Varese</u> presso il Centro Congressi Ville Ponti a Varese, Biumo Superiore, in Piazza Litta n. 2, Sala Andrea per il giorno

21 novembre 2021

alle ore 8,00 in prima convocazione e

ALLE ORE 10.00 IN SECONDA

CONVOCAZIONE, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI

- 1. Elezione del Presidente dell'Assemblea;
- Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta del 22 marzo 2021;
- 3. Relazione del Presidente
- Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo 2020;
- 5. Presentazione ed eventuale approvazione del

bilancio preventivo 2021;

- Elezione dei componenti del Consiglio direttivo di Confagricoltura Varese per il triennio 2021/2023;
- Elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti di Confagricoltura Varese per il triennio 2021/2023;
 Elezione dei componenti del Consiglio dei probiviri di Confagricoltura Varese per il triennio 2021/2023;
- 8. Dibattito assembleare
- 9. Varie ed eventuali

Il verbale dell' assemblea del 22 marzo2021, il bilancio consuntivo 2020, il preventivo 2021, le relative documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati presso la sede, dalla data del 8 ottobre 2021 fino al 19 novembre 2021, negli orari d'ufficio.

In caso di impedimento ad intervenire all'assemblea è necessario che l'associato compili e sottoscriva la propria delega utilizzando il modulo riprodotto sul retro della presente che dovrà essere consegnato al più presto presso gli uffici di Confagricoltura Varese o inviato via fax al 0332 237256

Con I 'occasione preciso che:

- L 'Assemblea sarà tenuta in presenza e solo in forma privata riservata ai soci;
- Nel rispetto delle normativa COVID per gli eventi pubblici I ' accesso all' Assemblea in presenza

- sarà riservato ai possessori di " Green pass COVID 19 " che sarà controllato all'ingresso:
- Sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza, successivamente manderemo le modalità di accesso.

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla riunione Assembleare con particolare puntualità per osservare con regolarità il programma Assembleare. Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente Giacomo Brusa

- franchis

CONFAGRICOLTURA VARESE

74^{ma} ASSEMBLEA GENERALE del 21 novembre 2021 presso il *Centro Congressi Ville Ponti, sala Andrea Ponti, in Piazza Litta n. 2 a Varese.*

DELEGA

PREVISTA DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DI CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 APRILE 2013

IL SOTTOSCRITTO:

SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE DELL'AZIENDA:

IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020 e 2021, (come previsto dall' art.14 del vigente statuto di Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE DELEGA

IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:

A RAPPRESENTARLO ALL' ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE **DEL 21 NOVEMBRE 2021** CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO.

IN FEDE	
LUOGO;	
DATA	

Compilare, firmare e consegnare o inviare via fax a Confagricoltura Varese (fax. 0332 / 237256)

LUTTO

Varese, 13 ottobre 2021

Devo purtroppo comunicarVi che è mancato il carissimo Tullio Minonzio socio storico di Confagricoltura Varese e padre di Luca e del nostro consigliere Paolo . Il Funerale verrà celebrato Venerdì 15 ottobre alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Grato di Bobbiate (in Varese , Piazza Emilio Bossi) , Il Rosario si terrà nella stessa Chiesa di San Grato Giovedì 14 ottobre alle ore 20.30. Per eventuali messaggi di cordoglio l'indirizzo è : Via E. Novelli n. 49 – 21100 – Varese .

Giuliano Bossi

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (DL N.127/2021)

- 1) Riepilogo sintetico adempimenti
- 2) Fac simile modulistica per le aziende

RIEPILOGO SINTETICO ADEMPIMENTI

- 1. Tutte le imprese , comprese quelle agricole i devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto n. 127/2021 ;
- 2. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, a <u>chiunque svolge un'attività lavorativa</u> è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Le verifiche vanno fatte tutti i giorni.
- 3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro (anche all'aperto ad es. i giradinieri), anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il coadiuvante famigliare, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde. Sono esclusi dall'obbligo di green pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute. . Coloro che, pur avendo fatto vaccino o tampone, sono in attesa di green pass, possono essere ammessi al lavoro solo dietro presentazione di idonea documentazione sanitaria attestante l'avvenuto vaccino e/o tampone;
- 4. Per i dipendenti che si recano a lavorare presso strutture scolastiche (anche all'aperto) il datore di lavoro deve obbligatoriamente controllare il possesso del green pass (no a controlli a campione). Per i dipendenti che si recano a lavorare presso strutture residenziali (RSA), socio-sanitarie e socio-assistenziali (anche all'aperto) vige l'obbligo vaccinale, non basta il green

pass che può essere emesso anche a seguito di tampone.

- **5.** I lavoratori a cui viene revocato il green pass devono darne immediata notizia al datore di lavoro che provvederà al loro allontanamento.
- **6.** Nell'ambito degli obblighi e delle funzioni di datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori (allegato Modello Organizzativo) .
- 7. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, consigliamo di fare una verifica del possesso del Certificato Verde a tutti i. A tal fine si potrà procedere utilizzando l'app del Mistero della Salute denominata VerificaC19 unico strumento al momento riconosciuto;
- **8.** Il soggetto dedicato a svolgere i controlli, può essere il datore di lavoro o un suo delegato, in allegato l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica. È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (allegato registro delle procedure);
- **9.** Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale periodo non è coperto da contributi previdenziali e pensionistici;
- **10.** Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
- 11. È pertanto possibile per le aziende con meno di15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratorepag. 2

- **12.** privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
- 13. E' necessario evidenziare che l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (da 800,00 a 2000,00 euro se alla guida del mezzo aziendale), raddoppiata in caso di recidiva;
- verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro (da 533,00 a 1333,00 euro se alla guida del mezzo aziendale), raddoppiata in caso di recidiva;
- **15.** Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto

1) <u>FAC SIMILE MODULISTICA PER LE</u> AZIENDE

Facendo seguito alla nostra circolare n. 160 del 29 settembre u.s., con la quale abbiamo fornito una prima informativa circa i contenuti del nuovo obbligo di certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro, si trasmettono in allegato le seguenti bozze:

Modello organizzativo per la verifica della certificazione verde COVID19: si tratta di una bozza del documento che, a sensi del decreto-legge n. 127/2021, deve essere adottato dai datori di lavoro agricolo per definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche da effettuare e per individuare i soggetti incaricati del controllo e dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. Il modello deve essere adottato entro il 15 ottobre 2021, data di entrata in vigore dell'obbligo. È dunque opportuno, a fini probatori, attribuirgli una data certa, ad esempio attraverso l'invio di una pec (anche a se stessi). Si ricorda che in caso di mancata adozione di apposite misure organizzative o di mancata verifica delle certificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro una sanzione amministrativa nella misura da 400 a 1.000 euro.

La bozza tiene conto del fatto che, come anticipato, i controlli potranno essere "anche a campione". Lo conferma una FAQ del Governo secondo la quale se l'autorità di vigilanza riscontra in azienda la presenza di lavoratori sprovvisti di green pass valido l'impresa non viene sanzionata "a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127/2021".

- Lettera di incarico per i soggetti deputati al controllo: il datore di lavoro deve espressamente comunicare ai soggetti individuati per l'effettuazione dei controlli l'attribuzione dell'incarico, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità con cui deve essere svolta tale attività, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati. Si sottolinea l'opportunità di incaricare dell'adempimento preferibilmente soggetti che già svolgono, in relazione alla loro qualifica, mansioni compatibili con le verifiche da effettuare (es. personale amministrativo che si occupa di risorse umane, operai capi squadra, tecnici aziendali che coordinano i lavori, etc.). Naturalmente può essere deputato al controllo anche il datore di lavoro stesso.
- Informativa privacy: il datore di lavoro deve informare tutti i soggetti che sono sottoposti all'obbligo di green pass relativamente alle modalità e finalità del trattamento dei dati effettuato in occasione delle attività di controllo della certificazione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali. L'informativa deve essere semplicemente portata a conoscenza degli interessati (es. tramite affissione in bacheca presso la sede aziendale, invio tramite e-mail o WhatsApp, etc.) senza che ci sia necessità di controfirma per presa visione.

Registro procedure di verifica

Da ultimo si rende noto che nel decreto-legge n. 139/2021 (cd. D.L. "capienze si prevede che "In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative" e viene quindi in sostanza riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro

di richiedere preventivamente ai lavoratori se dispongono o meno del green pass, al fine di soddisfare specifiche esigenze organizzative.

ALLEGATI

- Modello organizzativo per la verifica della certificazione verde COVID19 clicca QUI
- Lettera di incarico per i soggetti deputati al controllo clicca QUI
- Informativa privacy clicca QUI
- Registro procedure di verifica clicca QUI (cerca in archivio formato excel rubrica legale)

Riservandoci di tornare sull'argomento appena saranno emanate le preannunciate linee guida, porgiamo cordiali saluti. *Il direttore Giuliano Bossi*

Per consultare la precedente circolare in tema di green pass di Confagricoltura Varese del 1 ottobre cliccare pubblica nel foglio notizie n. 35 del 1 ottobre cliccare QUI

CONFAGRICOLTURA VARESE alcuni nostri slogan:

Assemblea 14 aprile 2014

"La fame viene e passa, la dignità una volta persa non torna più".

Assemblea 2 aprile 2013

"Oltre la crisi guardando al futuro"

Assemblea 19 aprile 2015

"Nutrire il pianeta ma per davvero".